

Giudice di Pace di Marano di Napoli (Napoli)



MARCA DA BOLLO  
€13,50  
TREDICI/10

00007187  
00132645  
4578-00010  
IDENTIFICATIVO : 01161415483105



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI (NAPOLI)

Avv.Prof. FELICE D'AVINO  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N° 4296/2013 del Ruolo Generale

Tra

**DRAGONI MASSIMO**

C.F. DRG MSM 79H13 F839S - Via Goldoni 3 CASALNUOVO (NAPOLI) -  
elett.te dom.to in CASORIA (NAPOLI) Via Giolitti 4 presso l'Avv.  
PASQUALE FUCCIO che lo rappresenta e difende come da procura a  
margine dell'atto di citazione.

- attore -

Contro

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI)  
in persona del Commissario p.t. - Corso Campano 200 GIUGLIANO IN  
CAMPANIA (NAPOLI) - elett.te dom.to in GIUGLIANO IN CAMPANIA  
(NAPOLI) Corso Campano 200 presso l'Avv. ANTONIO CIMMINO che lo  
rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di  
costituzione e di risposta giusta decreto del Commissario Prot. N° 82 del  
02.05.2013 =.

- convenuto -

OGGETTO : risarcimento danni

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa.

Avv.Prof. FELICE D'AVINO

SENTENZA N° 5326/16  
(R.G.N. 4296/13)  
CRON. N. 1234/16 5326/16  
REP. 2734/16

La presente sentenza è stata rettificata  
come da decreto originale allegato  
emesso in data 29/11/19 per formarne  
parte integrale e sostanziale  
Marano di Napoli li 29/11/19

IL FUNZIONARIO  
Giuseppe



**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Dragoni Massimo ha convenuto innanzi a questa Giustizia il Comune di Giugliano in Campania (Napoli) affinché fosse condannato al risarcimento dei danni causati alla sua persona in quanto, il giorno 02.10.2013, in Giugliano in Campania, era caduto in una buca posta sul manto stradale, non prevedibile e non visibile.

Il convenuto Comune si costituiva ritualmente in giudizio, impugnando la domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.

L'attore rettificava la data del sinistro in 02.10.2012 e precisava che la caduta era avvenuta al Corso Campano.

Nel corso dell'istruttoria veniva prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, ammessa ed espletata CTU medico - legale per valutare le lesioni; precisate, quindi, le conclusioni, la causa, all'udienza del 04.03.2015, veniva riservata per la decisione.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione che non conterrebbe tutti gli elementi prescritti dall'art. 163 c.p.c.; l'atto di citazione, infatti, appare conforme alle prescrizioni di cui all'art. 318 c.p.c., norma applicabile nei giudizi innanzi al Giudice di Pace.

In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 c.p.c.

L'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile l'instaurazione del contraddittorio. (Cassazione N° 8074 del 04.06.2002)

Nella fattispecie, quindi, non si ravvisa alcuna ipotesi di nullità di cui all'art. 164 c.p.c. che, per effetto della norma di rinvio di cui all'art. 311 c.p.c., è applicabile anche al procedimento innanzi al giudice di pace.

La legittimazione dell'attore è stata provata attraverso la documentazione sanitaria prodotta e la prova testimoniale; quella del convenuto Comune di Giugliano è pacifica tra le parti e gli deriva dall'appartenenza al suo demanio della strada in cui si verificò il sinistro.

Nel merito la domanda è fondata e va, per quanto di ragione, accolta.

L'attore, infatti, assolvendo adeguatamente all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., ha fornito la prova necessaria ad accertare la responsabilità della Pubblica Amministrazione in ordine al fatto illecito per cui è giudizio.

A tal proposito va rilevato che, con riguardo a danni subiti da utenti di strade pubbliche, non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. nei confronti della p.a. proprietaria della strada, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.

Di conseguenza il danneggiato può agire per il risarcimento soltanto in base al diverso principio del "neminem laedere" ex art. 2043 cod. civ., alla cui stregua l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a far sì che essa non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto.

A riguardo, infatti, va osservato che, nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche, la p.a. incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del neminem laedere, in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'opus publicum (in particolare una strada aperta al pubblico transito) non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto); tale situazione ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso" (Cass. 16.06.1998 N° 5989 - Cass. 28.07.1997 N° 7062 - Cass. 28.04.1997 N° 3630 - Cass. 24.01.1995 N° 809 - Cass. 5670 del 25.06.1997 - Cass. 7062 del 28.07.1997 - Cass. 5989 del 16.06.1998 - Cass. 9092 del 05.07.2001).

Nella fattispecie, attraverso l'istruttoria espletata è stato provato che la buca presente nel fondo stradale che provocò la caduta dell'attore presentava i suddetti requisiti caratterizzanti l'insidia o trabocchetto.

I testi indotti dall'attore (Di Tuoro Monica e Dragani Egidio, rispettivamente coniuge in separazione di beni e fratello) - sulla cui attendibilità non vi sono elementi per dubitare -, hanno pienamente confermato la versione del sinistro così come prospettata nell'atto di citazione in ordine alle modalità dell'evento ed alle conseguenze dannose che, nell'occasione, derivarono alla sua persona.

I testi, infatti, hanno concordemente riferito di aver visto l'attore che, nello scendere dal marciapiedi del Corso Campano di Giugliano in Campania, metteva il piede in una buca prospiciente il marciapiedi stesso, cadendo al suolo e lamentando dolore al piede



destro; i testi, inoltre, hanno riferito che l'illuminazione stradale era scarsa per il mancato funzionamento di alcuni lampioni, che la buca era piena d'acqua piovana e fango e che non era in alcun modo visibile e segnalata e che l'attore non volle essere accompagnato in Ospedale, dove, però, si recò il giorno successivo per l'acuirsi del dolore al piede.

Il convenuto Comune nulla ha allegato o provato che potesse mettere in dubbio tale dinamica del sinistro.

In base a tali risultanze istruttorie, pertanto, nella fattispecie va ravvisata la responsabilità del convenuto Comune di Giugliano in Campania - quale ente proprietario della strada - per violazione dell'obbligo del *neminem laedere* e, specificatamente, dell'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione così come prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. 30.04.1992 N° 285; lo stesso, pertanto, va condannato al risarcimento dei danni.

Per quanto attiene ai danni conseguenti alle lesioni riportate dall'attore, la natura delle stesse è stata accertata dal CTU in "*frattura del V metatarso del piede destro*"; il CTU, verificata la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni riportate, ha valutato il danno permanente nella misura del 3 %, esclusivamente come danno biologico, non avendo i postumi alcuna incidenza sulla capacità di lavoro specifica e generica del soggetto.

La ITT è stata valutata in giorni 30, la ITP (mediamente valutabile al 50%) in giorni 20 e la ITP (mediamente valutabile al 25%) in ulteriori giorni 15.

Nulla è stato documentato e riconosciuto per spese mediche.

Le conclusioni del CTU, per altro non tempestivamente e specificatamente contestate nei termini concessi con l'ordinanza di conferimento dell'incarico, appaiono tecnicamente ineccepibili e meritano di essere pienamente condivise in quanto basate su accertamenti precisi e dettagliati ed una valutazione adeguata e coerente degli elementi desunti dalla documentazione prodotta.

Questo Giudice, pertanto, sulla scorta delle risultanze istruttorie e dei documenti sanitari prodotti, ricorrendo al potere di cui all'art. 1226 c.c. e tenuto anche conto in via analogica dei parametri dettati dall'art. 139 del D.Lgs. 07.09.2005 N° 209, ritiene equo e conforme a giustizia liquidare, all'attualità, il danno biologico nella misura appresso specificata:

- |   |          |
|---|----------|
| • per danno biologico temporaneo da ITT (gg. 30x42,00): | 1.260,00 |
| • per danno biologico temporaneo da ITP (gg. 20x21,00): | 420,00   |
| • per danno biologico temporaneo da ITP (gg. 15x10,50): | 157,50   |
| • per danno biologico permanente (3x845,00)             | 2.535,00 |

TOTALE

€. 4.372,50

Il danneggiato ha richiesto il ristoro anche del danno morale.

Al riguardo va rilevato che la Cassazione a SS.UU. (sentenza n. 26972/2008) ha, tra l'altro ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Il giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno integrale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Ne deriva che il Giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., deve garantire comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute.

Nella fattispecie concreta, questo Giudice, sulla base delle allegazioni, delle prove acquisite al processo e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritiene equo liquidare una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima.

Alla luce degli esposti principi, appare aderente alla fattispecie concreta liquidare, a titolo di danno morale, l'ulteriore somma di €. 1.500,00 =.

I danni, pertanto, ammontano all'attualità in Euro 5.872,50 (4.372,50 + 1.500,00); l'ammontare del danno, però, va riconosciuto soltanto per €. 5.000,00 -, avendo l'attore contenuto la sua domanda in tale limite.

Trattandosi di debito di valore, gli interessi sulle somme liquidate sono dovuti, al saggio legale, a decorrere dal fatto (Cass. 2839 del 11.02.2005).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come da dispositivo ex-D.M. 55 del 10.03.2014 =.

P. Q. M.




Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda;

- dichiara la esclusiva responsabilità del Comune di Giugliano in Campania (Napoli) nella determinazione del sinistro per cui è causa;
- condanna il Comune di Giugliano in Campania (Napoli) al pagamento in favore dell'attore a titolo di danni della somma di Euro 5.000,00 -, oltre interessi dal fatto;
- condanna il Comune di Giugliano in Campania (Napoli) al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che, in mancanza di nota specifica, di ufficio liquida in complessivi €. 1.880,00 - di cui €. 675,00 per esborsi (comprese spese di CTU che liquida in €. 450,00 - cui €. 50,00 per spese - oltre IVA e CP), oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell' Avv. Pasquale Fuccio.

Così deciso in Marano di Napoli il 16.03.2015 =

IL GIUDICE DI PACE  
(Avv.Prof. FELICE D'AVINO)





REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli

I° Sezione Civile

nella persona dell'Avv. Agovino Mario  
RG.4296/13 – SENTENZA N. 5326/16  
Letto il ricorso e la documentazione esibita;  
visto il decreto n. 938/10



TRA

DRAGANI MASSIMO, costituito come in atti.

RICORRENTE

E

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), costituito come in atti.

RESISTENTE

IL GIUDICE

Ritenuto che il ricorso è meritevole di accoglimento perché si versa nell'ipotesi di cui all'art. 287 c.p.c.

DISPONE

Che ove nella predetta sentenza alla pagina uno e alla pagina due al primo rigo si legge: "DRAGONI MASSIMO" **deve invece leggersi** "DRAGANI MASSIMO".

Si annoti come per legge.

Marano di Napoli, 22/11/2019

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Mario Agovino



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 586/16 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Av. Pasquale FOCCIO (Proc)  
Marano di Napoli li 10/01/2020.

II CANCELLIERE

